

PENALE TRIBUTARIO

Scatta il reato di indebita compensazione anche se non sono versati i contributi

di Euroconference Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Scatta il reato di **indebita compensazione** anche se i **crediti Ires non spettanti** (o, comunque, fittizi) sono stati utilizzati per **non versare i contributi previdenziali e assistenziali**.

È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione con la sentenza n. 30032**, depositata ieri, 2 agosto.

Il caso riguarda **l'amministratore unico di una Srl** che era stato condannato per il **reato di cui all'[articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000](#)**, avendo **utilizzato in compensazione crediti Ires non spettanti** o comunque fittizi per l'importo di euro 2.326.511,60.

L'imputato promuoveva ricorso evidenziando, in primo luogo, che il debito oggetto di compensazione riguardava i **contributi previdenziali**.

Quest'ultima circostanza assumeva rilievo, ad avviso della difesa, in quanto l'[articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000](#) espressamente prevede la pena della **reclusione** per “*chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*” crediti non spettanti (oppure crediti inesistenti) per un importo annuo superiore a **cinquantamila euro**: sempre ad avviso della difesa, però, le **prestazioni previdenziali** sono escluse dal [citato articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, ha quindi in primo luogo evidenziato come, secondo la più recente giurisprudenza, il **reato di indebita compensazione** può configurarsi sia in caso di **compensazione “verticale”** (ovvero riguardante crediti e debiti afferenti la stessa imposta), sia in caso di **compensazione “orizzontale”** (quando i crediti e i debiti afferiscono ad imposte diverse).

Nello specifico, la **compensazione “orizzontale”** può avere ad oggetto **tutte le somme che possono essere inserite in F24**, tra le quali figurano anche i **contributi previdenziali e assistenziali**.

Se, infatti, la **ratio** dell'[articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000](#) è quella di **punire** quei comportamenti che, attraverso il **ricorso indebito all’istituto della compensazione**, si concretizzano in un **omesso versamento di quanto dovuto allo Stato**, questa finalità non può essere certamente **limitata** al mancato versamento delle **imposte dirette e dell’Iva**, dovendo ritenersi estesa anche alle **somme dovute a titolo previdenziale e assistenziale**.

Pertanto, conclude la **Corte di Cassazione** “*l’omesso versamento può avere ad oggetto somme di denaro attinenti a tutti i debiti, sia tributari, sia di altra natura, il cui pagamento sia effettuato attraverso il modello di versamento unitario; rileva, quindi, tanto sul lato attivo quanto sul lato passivo del rapporto obbligatorio, qualunque tributo o contributo che possa essere opposto in compensazione secondo le regole generali*”.